



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 7 del 31-03-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trentuno** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **12:00**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
FABIO GIOMBINI

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Novembre 2024, con l'assistenza del Segretario Generale **DOTT.SSA MARISA STELLATO**

Su proposta del Responsabile del Settore II

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

-l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione del rapporto fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- n. 465/2023/R/RIF del 10 ottobre 2023, recante “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- n. 487/2023/R/RIF del 24 ottobre 2023, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

Visti inoltre i seguenti atti dell’ARERA:

- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e

qualitativi del recupero e dello smaltimento”;

- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- il comunicato dell'Autorità 10 ottobre 2023, recante “Pubblicazione versione preview file TOOL MTR-2 agg. 2024-2025” (di seguito: Comunicato 10 ottobre 2023).

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 9 del 17/05/2024**, esecutiva ai sensi di legge, con cui:

- è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, **il Piano Economico Finanziario 2024-2025**, il quale espone per il 2025 un costo complessivo di **€ 3.032.719,00**;
- sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I (livello qualitativo minimo);

Considerato che il suddetto PEF in data 17/09/2024 è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza, prot. ARERA **2024 - 100254**;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Preso atto, quindi, che l'entrata tariffaria massima applicabile, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, per l'annualità 2025, è pari ad **€ 3.032.719,00**;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 12 del 17/05/2024**, esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) Applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto, con la presente deliberazione:

- di stabilire i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”;
- di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato “A”;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025, tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti:
 - 69% a carico delle utenze domestiche
 - 31% a carico delle utenze non domestiche
- di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come

riportato nell'allegato "B";

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamato:

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale modificando l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che la misura del tributo provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2020 è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Ritenuto di determinare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2025:

I rata: 31/05/2025;

II rata: 31/07/2025;

III rata: 30/11/2025;

Ritenuto, altresì, di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, previsto invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati,

Considerato che:

-l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascuna anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

-la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolanti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

-l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Considerato altresì che l'ARERA, con deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, prevedendo specifiche componenti a copertura di agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi e per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti.

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Visto l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore II ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1-di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, è pari ad **€ 3.032.719,00**;

2-di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;

3- di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999, come dettagliatamente riportato nell'Allegato "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale."

4-di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2025, tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti:

- 69% a carico delle utenze domestiche
- 31% a carico delle utenze non domestiche

5- di approvare di approvare le tariffe per la TARI anno 2025, relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche, con gli importi unitari specificati nell'Allegato "B" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6- Di dare atto che:

- gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2025;
- ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;
- ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3/8/2023 sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, riferite alla copertura di:
 - a) agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50/utenza;

b) rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini imbriferi, pari ad € 0,10/utenza;

7- di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2025 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2025;

8- di stabilire che per l'anno 2025 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:

- I rata: 31/05/2025;
- II rata: 31/07/2025;
- III rata: 30/11/2025;

9-di dare atto che il versamento avviene in autoliquidazione mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il Comune, per facilitare il corretto versamento del tributo, fa pervenire ai contribuenti entro la scadenza della prima rata, apposito avviso di pagamento contenente i modelli per il versamento precompilati;

10-di disporre la trasmissione del presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Valutati, inoltre, i motivi di urgenza

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL Settore II :

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del GIZZI CESARE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole** .

Ceccano, **28-03-2025**

IL RESPONSABILE
DOTT. GIZZI CESARE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere: **Favorevole** .

Ceccano, **28-03-2025**

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARISA STELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. FABIO GIOMBINI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- | X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARISA STELLATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

Tabella tariffe utenze domestiche

Anno di riferimento: 2025

Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	127,5789 €	0,2323 €
2	204,1261 €	0,2539 €
3	242,3998 €	0,2755 €
4	280,6734 €	0,2971 €
5	369,9785 €	0,3160 €
6	433,7679 €	0,3322 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2025

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,8537 €	0,5087 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,2720 €	0,4423 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,7722 €	0,4091 €
5	Stabilimenti balneari	1,8678 €	0,2489 €
6	Esposizioni, autosaloni	3,4902 €	0,4644 €
7	Alberghi con ristorante	6,6667 €	0,8790 €
8	Alberghi senza ristorante	4,9898 €	0,6579 €
9	Case di cura e riposo	5,5988 €	0,8125 €
10	Ospedali	2,5722 €	0,2267 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,7757 €	0,8125 €
12	Banche ed istituti di credito	5,3806 €	0,7132 €
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	5,6306 €	0,6745 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,0032 €	0,7960 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, caffè	5,3852 €	0,6192 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,4990 €	0,5970 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,0900 €	0,5417 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2025

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr...	2,7813 €	0,3704 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,9176 €	0,3870 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,9812 €	0,3925 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,1266 €	0,3870 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,7985 €	0,8956 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,5897 €	0,7352 €
24	Bar, caffè, pasticceria	6,1395 €	0,8125 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag...	6,2350 €	0,8237 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,9807 €	0,8237 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,8389 €	1,1718 €
28	Ipermercati di generi misti	6,1395 €	0,8125 €
29	Banchi di mercato generi alimentari	14,5421 €	1,9236 €
30	Discoteche night club	3,7083 €	0,9122 €
31	aree operative Magazzini	0,9090 €	0,1161 €
41	aree operative Distributori carburante	1,5406 €	0,2046 €
61	aree operative Esposizioni	0,9590 €	0,1272 €

Tariffe utenze non domestiche**Anno di riferimento 2025**

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
131	aree operative Negozi	1,9178 €	0,2544 €
191	aree operative Carrozzerie	1,8224 €	0,2378 €
201	aree operative Attività industriali	0,9317 €	0,1216 €
211	aree operative Attività artigianali tipo industria	0,9090 €	0,1161 €
241	Arearie operative Bar	5,1171 €	0,6800 €
251	Arearie operative Supermercati	3,1175 €	0,4146 €
252	aree operative Plurilicenze	3,1130 €	0,4091 €